

Codice A1803A

D.D. 26 maggio 2016, n. 1287

Servizio tecnico per installazione matrice audio a noleggio in control room con ripristino matrice audio/video Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Piemonte. Procedura di acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006. Spesa di Euro 573,40 o.f.i. sul cap. 135260/16 (Ass. 100994) - CIG ZF41A084FE. Periodo 27/5/2016 - 17/6/2016

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di impegnare la somma complessiva di €. 573,40 sul cap. 135260/2016 (ass.100994), di cui € 470,00 per la prestazione di cui all'oggetto, oltre 103,40 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, a favore della Acuson s.r.l. di Via Pinelli 13 Torino (Cod. benef. 69350);

di appurare che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le stesse riportano i seguenti codici e gruppo:

appurato che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le stesse riportano i seguenti codici e gruppo:

Codice Missione 11 (Soccorso Civile)

Codice Programma 1101

Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi

Servizi antincendio

Conto Finanziario U.1.03.01.02.007

trans. UE 8

ricorrente 4

perimetro sanitario 3;

di precisare che sul predetto capitolo 135260/2016 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del d.lgs. 163/2006, all'acquisizione in economia con Ordine diretto del servizio tecnico per l'installazione matrice audio a noleggio in control room con ripristino matrice audio/video Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Piemonte all'operatore economico Acuson s.r.l. di Via Pinelli 13 Torino (Cod. benef. 69350), per l'importo contrattuale di Euro 573,40 o.f.i. di cui Euro 470,00. per la prestazione di cui sopra ed Euro 103,40 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;

di autorizzare, per motivi d'urgenza, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma dell'art. 11, comma 9, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 302, comma 2, del D.P.R. 207/2010, con la finalità di permettere, nelle more di una sostituzione della matrice audio/video esistente, una seppur parziale gestione dei sistemi audio/video della sala operativa di Protezione Civile della Regione Piemonte per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'esercitazione calendarizzata per il mese di giugno 2016;

di approvare le clausole negoziali essenziali contenute nel “progetto” di cui all’art. 279 del DPR 207/10 e nei suoi allegati;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R. e dell’esito dell’affidamento tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale della Regione a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010;

di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R. e dell’esito dell’affidamento tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale della Regione a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010;

di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 23 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione Trasparente – dei seguenti dati.

Dati di Amministrazione Trasparente:

Beneficiario: Acuson s.r.l. di Via Pinelli 13 Torino

C.F./P.I. 02198210011

Importo: € 573,40 (o.f.i)

Dirigente Responsabile: Stefano BOVO

Modalità Individuazione Beneficiario: Affidamento in economia

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 5 della L.r. n. 22/2010.

Il Dirigente
Stefano Bovo

Allegato



SERVIZIO TECNICO PER INSTALLAZIONE MATRICE AUDIO A NOLEGGIO IN CONTROL ROOM CON RIPRISTINO MATRICE AUDIO/VIDEO SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PIEMONTE – CIG ZF41A084FE

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

La sala operativa di protezione civile è dotata di una matrice per la commutazione analogica dei canali audio/video nelle sale facenti parte della sala operativa di protezione civile e sistema anti-incendi boschivi che è stata fornita dalla Acuson s.r.l. di Via Pinelli 13 Torino;

la matrice audio/video risulta essere ammalorata a causa di problematiche riscontrate nell'impianto di alimentazione della sala server parte integrate della sala operativa e risolte con un intervento di adeguamento effettuato dal settore preposto alla gestione del patrimonio immobiliare della Regione Piemonte;

nel mese di giugno 2016 è programmata una esercitazione full-scale di livello nazionale organizzata dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in cui verranno testate, in uno scenario di riferimento pari a quello del terremoto che ha colpito il territorio di Pinerolo nel 1808:

- la capacità di risposta del sistema di protezione civile della Regione Piemonte;
- applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2014, per quanto concerne, in particolare, la compilazione "dell'allegato 2" del Programma Nazionale di Soccorso per il Rischio Sismico, adempimento demandato a tutte le Regioni italiane;

in occasione di detta esercitazione è stato chiesto dal DPC, a partire dall'incontro effettuato in data 16 maggio 2016, alla Regione Piemonte di organizzare il dispiegamento della DI.COMA.C, ossia Direzione di Comando e Controllo, all'interno dei locali della sala operativa di Protezione Civile;

nelle more di procedere ad una sostituzione della matrice audio/video esistente e al fine di permettere una seppur parziale gestione dei sistemi audio/video della sala operativa di Protezione Civile della Regione Piemonte, occorre procedere in maniera urgente al noleggio, per il tempo strettamente necessario alle attività di sala connesse all'esercitazione sopra descritta, di una matrice audio con 8 canali di entrata e 8 canali di uscita;

CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL BENE/SERVIZIO E PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Importo servizio	€ 470,00
Costi per la sicurezza	€ 0
Totale importo	€ 470,00
IVA 22%	€ 103,40
Importo complessivo o.f.i.	€ 573,40



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**INSTALLAZIONE MATRICE AUDIO A NOLEGGIO IN CONTROL ROOM
PERIODO 27/5/2016-17/6/2016:**

- intervento di un tecnico specializzato
- disconnessione cavi audio
- installazione di una matrice audio otto ingressi e otto uscite sostitutiva con cablaggio dei relativi cavi
- collaudo e test con commutazione dei segnali da tastiera (no AMX)
- ripristino parziale delle funzionalità della sala control room

Si allega:

lettera d'ordine (all 1.1)

Modello A (all. 1.1.1)

Modello B (all. 1.1.2)

Modello C (All. 1.1.3)

Condizioni generali di contratto (all.1.2)



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)
protciv@regione.piemonte.it*

<i>Data</i>		Spett.le Acuson srl
<i>Protocollo</i>	/A1803A	Via Pinelli, 13
<i>Classificazione</i>	002.090/BENACQ14/383/2016c	10144 TORINO
		Tel. 011 4374232
		Fax. 011 489661
		PEC angelo.nicolosi@pec.acuson.it

Oggetto: Servizio tecnico per installazione matrice audio a noleggio in control room.
Affidamento in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006.
Spesa di Euro 573.40 – CIG ZF41A084FE. Periodo 27/5/2016 – 17/6/2016.

A seguito della presentazione della Vostra offerta per la procedura di affidamento in economia, acquisita agli atti con prot. n. 23694 del 26/5/16, con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, vi è stato affidato il contratto del Servizio tecnico per installazione matrice audio a noleggio in control room previsto con la determinazione a contrarre n. _____, per una spesa complessiva di Euro **573.40** o.f.i, di cui Euro 470,00. per la prestazione di cui sopra e Euro 103,4 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1974.

Tale spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di fattura elettronica a:

Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) (codice IPA V3QQD9) Corso Marche, 79 – 10146 TORINO (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice Iban), ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014.

Sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato il seguente numero di CIG ZF41A084FE

In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.

Si evidenzia che il pagamento della somma prevista dal presente atto è risolutamente condizionato all'ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), ai sensi del D.M. del 30/1/2015 pubblicato in G.U. 1/06/2015, richiesto dalla Regione Piemonte telematicamente attraverso il sito web dell'INPS o dell'INAIL.

Clausole contrattuali:

1. l'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e s.m.i.;
2. l'esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'esecutore in pendenza delle comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi;
4. la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010;

5. l'esecutore deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla stipulazione, copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti.
6. nel rispetto della misura 7.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
7. l'esecutore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato;
8. nel rispetto della misura 7.1.11 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'esecutore si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti nella presente lettera di affidamento, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto, (circolare trasparenza prot. 22/SA0001 del 19 dicembre 2014);
9. si applica la penale per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, come previsto dagli articoli 145 e 334 del D.P.R. 207/2010;

La presente costituisce contratto ai sensi art. 334, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore Protezione Civile
e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.)
Dott. Stefano BOVO
firmato digitalmente
ai sensi dell'art.21 d.lgs 82/2005

Allegati da restituire firmati:
Modello A (all. 1.1.1)
Modello B (all. 1.1.2)
Modello C (All. 1.1.3)
Condizioni generali di contratto (all.1.2)

MODELLO A

allegato 1.1.1

DICHIARAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO TECNICO PER INSTALLAZIONE MATRICE AUDIO A NOLEGGIO IN CONTROL ROOM CON RIPRISTINO MATRICE AUDIO/VIDEO SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PIEMONTE. PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

Il sottoscritto _____,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di:

titolare legale rappresentante procuratore

(barrare la voce che interessa)

dell'impresa _____,

con sede legale in _____,

e sede amministrativa in _____,

indirizzo e-mail: _____,

indirizzo PEC _____,

con tel. n. _____, con fax n.: _____,

con codice fiscale n. _____,

con partita IVA n. _____, e con le seguenti posizioni previdenziali e

assicurative: INPS sede di _____ CAP _____,

via/corso _____, matricola n° _____,

INAIL sede di _____ CAP _____, via/corso _____, matricola n°

DICHIARA

1. In ordine alle iscrizioni:

a) che l'Impresa è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA sede di

n° di iscrizione _____ del _____; codice fiscale/partita

IVA _____;

b) che la natura giuridica è la seguente:

_____;

c) che l'oggetto sociale è il seguente:

d) che la carica di legale rappresentante (con rispettivo luogo, data di nascita e residenza) è ricoperta da:

;

oppure

che, trattandosi di ditta individuale, il titolare (con rispettivo luogo, data di nascita e residenza) è

e) che, trattandosi di s.n.c., i soci (con rispettivo luogo, data di nascita e residenza) sono

oppure

che, trattandosi di s.a.s., i soci accomandatari (con rispettivo luogo, data di nascita e residenza) sono

oppure

che, trattandosi di altro tipo di società, gli amministratori con poteri di rappresentanza (con rispettivo luogo, data di nascita e residenza) sono:

2. Per quanto attiene ai requisiti di ordine generale, che l'impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, in particolare:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei confronti

- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)

non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) che nei confronti dei soggetti di cui al punto b) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che nei confronti dei medesimi soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;

- **(eventuale)** con riferimento al punto c), che i soggetti in esso indicati hanno riportato le condanne di seguito elencate (comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione)

Cognome e nome	Qualifica/carica	Condanna riportata

c bis) che le condanne di cui al punto c) della presente dichiarazione **(barrare la casella corrispondente)**

- non sono state pronunciate nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- sono state pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che l'Impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata **(allegare la documentazione da cui risulti la completa dissociazione)**

Cognome e nome	Qualifica/carica	Data cessazione	di	Condanna riportata

- d)** che l'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19/3/1990, n. 55;
- e)** che l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f)** che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- g)** che l'Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h)** che l'Impresa, nell'anno antecedente la data riportata nella lettera di invito a presentare l'offerta, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- i)**
- che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti ;
- ovvero
- sono in corso accertamenti amministrativi da parte degli Enti di competenza di cui al D.M. 24.10.2007 e che la differenza tra quanto dovuto e quanto versato è da considerarsi non grave e comunque non superiore a €100,00;
- j)** con riferimento alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili (legge n. 68/99)
- (barrare la casella corrispondente)**
- che l'Impresa è in regola in quanto:
 - occupa un numero di dipendenti inferiore a quindici;
 - occupa un numero di dipendenti superiore a quattordici e inferiore a trentacinque, ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e

pertanto è in grado di produrre dichiarazione attestante la propria condizione di non asogettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.12 marzo 1998 n.68 **(si allega dichiarazione)**;

- occupa un numero di dipendenti superiore a trentacinque o da quindici a trentacinque e ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art.18 L.68/99 e pertanto è in grado di produrre relativa dichiarazione di attestazione **(si allega dichiarazione)**;

k) che l'Impresa non ha subito applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

l) che nell'impresa non vi sono amministratori muniti di poteri di rappresentanza che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostantiva ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (Art. 41 del D.Lgs. 163/2006)

Di avere una solidità finanziaria ed economica adeguata all'oggetto della gara, dimostrabile in uno dei seguenti modi:

- idonee dichiarazioni bancarie in originale di almeno due istituti bancari differenti, indirizzate al Settore Regionale Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) e con specifico riferimento all'appalto, che possano attestare l'idoneità finanziaria ed economica dell'impresa al fine dell'assunzione della prestazione di cui trattasi.
- Bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa.
- attestazione del fatturato conseguito nell'ultimo triennio per forniture/servizi analoghe/i.

Se l'offerente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento; la Regione Piemonte si riserva di valutarne l'idoneità in fase di verifica dei suddetti requisiti.

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (Art. 42 del D.Lgs. 163/2006)

Di avere una capacità tecnica e professionale adeguata all'oggetto della gara, dimostrabile con dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto

5. Altre dichiarazioni e informazioni

a) che ha preso conoscenza di tutte quelle circostanze generali e particolari contenute nella lettera invito e nel capitolato (o specifiche tecniche) che possono avere influito sulla determinazione del ribasso offerto, che tiene conto dei costi della sicurezza e delle condizioni

contrattuali e ha giudicato il prezzo medesimo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata e che accetta condizioni contrattuali e penalità;

- b)** che assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e che si impegna a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e gli accordi sindacali integrativi, ad osservare le norme vigenti sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, che ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- c)** che autorizza espressamente la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D. Lgs. n° 163/2006 al seguente indirizzo di posta certificata _____ o al seguente n° di fax _____;
- d)** di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.


Data / Luogo

Timbro della ditta

Firma del Legale Rappresentante

MODELLO C (All. 1.1.3)
LETTERA ACCETTAZIONE AFFIDAMENTO

Marca da bollo €16,00
(ANCHE VIRTUALE)



Regione Piemonte

Direzione OO.PP., Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica

Settore Protezione Civile
e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.)

C.so Marche n. 79 - 10146 TORINO.

Oggetto: Procedura negoziata espletata mediante cottimo fiduciario per la prestazione del servizio tecnico di installazione matrice audio a noleggio in control room con ripristino matrice audio/video sala operativa di Protezione Civile della Regione Piemonte – CIG ZF41A084FE

In riferimento alla Vs. nota prot. n. _____ del _____ con cui si comunicava l'affidamento, ai sensi della D.D. n. _____ del _____ del servizio in oggetto per un importo complessivo di € 573,40 o.f.i. ,

il sottoscritto _____, in
qualità di:

titolare legale rappresentante procuratore

(barrare la voce che interessa)

dell'impresa _____

dichiara di accettare l'incarico suddetto nonché tutte le circostanze e condizioni generali e particolari contenute nella lettera d'ordine e nelle Condizioni generali di contratto.

Relativamente all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, si forniscono di seguito i dati relativi al C/C bancario (o postale) "DEDICATO", anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegato alla presente. **(Modello B)**

Si allegano infine le condizioni generali di contratto debitamente firmate per accettazione

Data / Luogo

Timbro della ditta

Firma del dichiarante

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO FUORI MEPA

Art. 1

(Ambito applicativo)

Le presenti condizioni disciplinano la prestazione del servizio o l'acquisizione della fornitura.

Art. 2

(Normativa di riferimento)

Si applicano:

1. il D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in materia di contratti pubblici di servizi e forniture (Codice);
2. il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 207/2010 (regolamento);
3. la disciplina di cui al r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 ed al r.d. 23 maggio 1924, n. 827;
4. per quanto non previsto nelle presenti condizioni generali e nelle fonti sopra elencate, le disposizioni contenute nel Codice civile.

Art. 3

(Campioni)

Negli appalti per la fornitura di beni, la Regione Piemonte può chiedere la presentazione di campioni riconoscibili della merce da fornire. In tal caso sono esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e nei luoghi prescritti.

I campioni non deteriorabili presentati dall'aggiudicatario, o le parti di essi non utilizzate per le prove tecnico-merceologiche disposte dal Settore Appaltante, riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nella sede del Settore per tutta la durata della fornitura a garanzia del suo regolare svolgimento. Ad essi sarà fatto riferimento ogni volta che dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

I campioni consegnati dagli affidatari sono restituiti solo dopo che il contratto abbia avuto completa esecuzione, purché non abbiano modico valore economico. In ogni caso la restituzione avverrà nelle condizioni in cui gli stessi verseranno al termine dei processi di controllo, i quali potranno avervi apportato considerevoli alterazioni strutturali.

Gli operatori economici dovranno farsi carico di ritirare i propri campioni entro il termine che verrà comunicato dalla Regione Piemonte. I campioni non ritirati entro tale termine, resteranno acquisiti in proprietà della Regione Piemonte.

Art. 4

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

La Regione Piemonte prima dell'esecuzione del contratto provvede alla nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto è comunicato tempestivamente all'affidatario.

Art. 5

(Avvio dell'esecuzione del contratto)

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Regione Piemonte per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Regione Piemonte ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore *(opzionale, anche le clausole seguenti sono pertanto opzionali).*

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 6

(Adempimenti contrattuali)

La consegna dei beni deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modalità e luoghi volta per volta indicati mediante ordinazione firmata dal dirigente del Settore Appaltante.

Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.

All'atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare all'addetto al ricevimento, il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.

Gli imballaggi a protezione della merce consegnata devono essere conformi alle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e successive modifiche che disciplinano la gestione dei rifiuti. In particolare, la merce deve essere custodita all'interno di protezioni ad ingombro contenuto e possibilmente realizzate con materiale bio-degradabile.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli imballaggi ed assimilabili.

Inoltre, sono a carico del fornitore aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.

Art. 7

(Ordinativi)

Le forniture potranno essere eseguite solo se precedute da ordine scritto, che deve contenere la esatta indicazione degli estremi della determinazione che le autorizza, del relativo impegno contabile e dell'oggetto della gara.

Art. 8

(Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Regione Piemonte nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del regolamento.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 9

(Varianti introdotte dalla stazione appaltante)

La Regione Piemonte non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del Codice, la Regione Piemonte può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi, come contemplati dall'articolo 311 del regolamento:

1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
3. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Regione Piemonte, le varianti, in aumento o diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni in oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento.

Nei casi previsti al comma 2, la Regione Piemonte può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione; agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Regione Piemonte procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste nel contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Regione Piemonte e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 10

(La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione)

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera c), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160 del regolamento, in quanto compatibili.

Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 11

(Verifica di conformità)

I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del regolamento, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non

consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Art. 12

(Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla)

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.

E' obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione:

1. nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
2. nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di ogni altra circostanza resta ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.

Art. 13

(Termini per concludere la verifica di conformità. Possibilità di estensione del termine di conclusione)

La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto nel relativo contratto.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Art. 14

(La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale)

Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi del contratto, deve contenere le seguenti indicazioni: il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 15

(Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità)

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 16

(Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva

Art. 17

(Emissione del certificato di verifica di conformità)

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Art. 18

(Contestazioni che l'esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità)

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di verifica di conformità.

Art. 19

(Provvedimenti successivi alla verifica di conformità)

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 20

(L'attestazione di regolare esecuzione)

Qualora la stazione appaltante non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 21

(Pagamenti)

La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della Regione Piemonte.

Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali.

I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 22

(Revisione dei prezzi delle forniture)

Le forniture di beni e servizi ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall'affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all'anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, è operata la revisione del prezzo.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili gli indici ISTAT, possono essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio industria artigianato di

In ogni caso la revisione prezzi non può operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata.

Art. 23

(Cessione del contratto)

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con la stazione appaltante.

In caso di variazioni soggettive dell'esecutore si applica l'articolo 51 del Codice dei contratti.

**Art. 24
(Contratto)**

I contratti sono stipulati in forma elettronica, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi.
Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo, le copie di eventuali registrazioni del contratto, i diritti di segreteria secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.

**Art. 25
(Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip s.p.a.)**

La Regione Piemonte si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip s.p.a. che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

**Art. 26
(Luogo di esecuzione e Foro competente)**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'affidatario deve comunicare espressamente il proprio domicilio e la casella di posta elettronica certificata dove ricevere ogni comunicazione riguardante il contratto.

Il foro competente è il Tribunale di Torino.

Luogo e data

Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....